ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "SORRENTO"-SORRENTO
Prot. 0006802 del 18/09/2026
I (Entrata)

Federazione Gilda-Unams

SEDE PROVINCIALE
Piazza G. Bovio, 22 - sc. D - int. 3 - 80133 NAPOLI
tel. 081-18771960-081/187719961 – fax. 081/0112560-187719962
e-mail: canonicogiuseppe.gc@gmail.com

Prot.046/FGU

All' Albo Sindacale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Napoli

Alla RSU

A tutto il personale della Scuola

Oggetto: Riduzione dell'orario di lezione nelle prime settimane dell'anno scolastico – obblighi di servizio e modalità di eventuale recupero

In relazione all'avvio dell'anno scolastico e alla possibilità, adottata in alcune istituzioni scolastiche, di prevedere nelle prime settimane di lezione una temporanea riduzione dell'orario, la FGU ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla corretta gestione dell'orario di servizio del personale docente e, in particolare, sulle modalità di utilizzo delle ore non effettuate a causa della riduzione dell'orario delle lezioni.

Come previsto dall'art. 43 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, l'orario di insegnamento del personale docente è definito su base settimanale.

Pertanto, qualora l'istituzione scolastica adotti, sulla base delle deliberazioni collegiali, un orario delle lezioni ridotto per ragioni organizzative, le ore di insegnamento non effettuate devono essere utilizzate nell'ambito della **medesima settimana di riferimento e comunque con gli stessi alunni ai quali è stato ridotto l'orario di lezione, per non determinare una lesione del Diritto allo Studio**, attraverso attività di interventi didattici ed educativi integrativi.

Ne consegue che le ore eventualmente non utilizzate nella settimana interessata dalla riduzione non possono essere accantonate e successivamente richieste al docente nel corso dell'anno scolastico, né possono costituire una sorta di "banca delle ore" da impiegare successivamente per supplenze, compresenze o altre funzioni.

Si evidenzia, inoltre, che le ore destinate al completamento dell'orario di insegnamento **non possono essere trasformate in ore da destinare ad attività funzionali all'insegnamento**, trattandosi di obblighi contrattuali distinti.

È altresì opportuno ricordare che la riduzione dell'orario delle lezioni per una diversa articolazione dell'orario settimanale, non può discendere da una determinazione unilaterale

del Dirigente scolastico, ma deve trovare fondamento nelle deliberazioni degli organi collegiali competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

Diversa è l'ipotesi delle cause di forza maggiore. Qualora le lezioni non possano essere effettuate per circostanze indipendenti dalla volontà del docente o dell'istituzione scolastica – quali, ad esempio, chiusure determinate da maltempo, allagamenti o problemi di agibilità e sicurezza dell'edificio – viene in rilievo il principio dell'impossibilità della prestazione di cui all'art. 1256 del Codice civile, oltre a quanto richiamato dall'art. 43, comma 8, del CCNL 2019-2021. In tali circostanze le ore non effettuate non sono oggetto di recupero in nessun caso.

Analogamente, nel caso di riduzione della durata dell'ora di lezione – ad esempio a 50 o 55 minuti – deliberata dal Consiglio d'Istituto per motivi estranei alla didattica o per cause di forza maggiore, non sussiste un obbligo di recupero della frazione oraria non lavorata.

Alla luce di quanto sopra, la FGU invita tutto il personale della Scuola a tenere conto di tali disposizioni nell'organizzazione del servizio e nella predisposizione degli orari delle prime settimane di lezione, evitando di programmare nel corso dell'anno scolastico recuperi riferiti a ore non effettuate nelle settimane iniziali a causa della riduzione dell'orario.

La presente comunicazione è finalizzata a favorire una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni contrattuali, prevenendo possibili difformità interpretative e situazioni di contenzioso.

Si ringrazia per l'attenzione confidando nella consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

Napoli,18/09/2026

Il Coordinatore Provinciale FGU

Giuseppe Canonico